

RIA: PER CORTE DI APPELLO AUMENTI NON DOVUTI, REGIONE VINCE SU DUE DIPENDENTI

10 Luglio 2017



L'AQUILA - Gli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (Ria) della Regione Abruzzo non sono dovuti, perché dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, e nessuna norma può, dunque, giustificarli.

A stabilirlo due sentenze di fine giugno della Corte d'Appello dell'Aquila, che hanno dato torto a due dipendenti regionali, Marina Marino, del Servizio tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e Antonio Sorgi, già super dirigente della Regione, noto alle cronache per essere sotto inchiesta da parte della procura della Repubblica dell'Aquila con l'ipotesi di turbata libertà degli incanti, per fatti commessi, almeno secondo la procura, tra il 2009 e il 2013. Poi nominato direttore dell'Azienda per il diritto agli Studi Universitari di Teramo.

Questo aumento, di oltre 380 euro ciascuno, i due volevano mantenerlo, forti di una sentenza a loro favore del Tribunale dell'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, ma ora, con il ribaltamento della stessa sentenza, non solo non otterranno l'aumento, ma dovranno pagare anche oltre 7 mila euro ciascuno di spese processuali.

La sentenza della Corte di Appello sembra così mettere la parola fine alla battaglia giudiziaria che si è scatenata attorno alla Ria, risparmiando alle esangui casse regionali ingenti spese, visto che ci sono altri dipendenti che stanno dando battaglia nei tribunali.

Una torbida nata con un'improvvida legge del 2007, passata agli annali come "legge babbo Natale", che ha aumentato al massimo l'extra mensile per l'anzianità in busta paga per dipendenti e dirigenti, anche fino a 1.200 euro al mese. Legge poi cancellata nel luglio 2014 da una sentenza della Corte costituzionale.

Una minoranza dei dipendenti e dirigenti, anche per la presunta inerzia della Regione, e su questo aspetto indaga la magistratura, aveva, però, intanto, ottenuto una sentenza definitiva, passando all'incasso almeno degli arretrati che non erano stati fino a quel momento corrisposti.

Altri dipendenti, che erano ancora in causa, hanno ottenuto l'aumento per breve tempo, poi cancellato dalla Regione, forte della sentenza del luglio 2014 della Corte costituzionale.

Ci sono stati tuttavia lavoratori che, come nei due casi citati, non si sono dati per vinti, rivedicando, non senza ragioni, una parità di trattamento rispetto ai loro più fortunati colleghi, e si sono rivolti al giudice del lavoro, che ha dato loro ragione con due sentenze del maggio e giugno 2016, stabilendo che l'aumento era dovuto perché accordato prima della sentenza della Corte costituzionale.

Il tribunale di Pescara, va a tal proposito ricordato, davanti a casi identici, aveva deciso in modo opposto, negando gli aumenti. I legali della Regione hanno a maggior ragione impugnato in Appello la sentenza aquilana, riuscendo a farla ribaltare.

I giudici di secondo grado si sono innanzitutto riferiti all'articolo 136 della Costituzione, secondo cui "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal

giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Da ciò consegue che la sentenza della Corte costituzionale del luglio 2014, che ha considerato illegittimo l’aumento della Ria, “costituisce un fatto nuovo sopravvenuto, che ha modificato il regolamento pattizio del rapporto di lavoro, sicchè non può invocarsi l’autorità del giudicato con riferimento agli effetti destinati a prodursi nel futuro”.

Nulla conta, insomma, che l’aumento fosse stato accordato prima della sentenza del luglio 2014, anche perché, ragionano i giudici, diversamente si arriverebbe “all’inaccettabile conseguenza di ritenere dovuta una erogazione fondata su una norma dichiarata incostituzionale, e perciò espunta dall’ordinamento giuridico”. Fondata cioè sul nulla, senza nessuna norma che giustifichi, mese dopo mese, questi aumenti.

Anche per i giudici d’Appello rimane valido il noto principio “chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto”, o del “rapporto esaurito”. Ovvero sono legittimi gli arretrati della Ria aumentata pagati a suo tempo dalla Regione a quei dipendenti forti di sentenze passate in giudicato e quella volta non impugnate dagli avvocati della Regione, che pure avrebbero potuto, anche in quel caso, far valere la sentenza della Corte Costituzionale.